



PARERE MOTIVATO
n.136 del 25 luglio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Darsena Gorzone" Località Cà Pasqua. Comune di Chioggia (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 24 Luglio 2019 prot. n.331606;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Chioggia con nota prot. n. 36589 del 26/08/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 357318 del 07/09/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo Darsena Gorzone in Località Cà Pasqua;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Venezia pec prot. n. 125898 del 22/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 524026 del 23/12/2015
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto pec prot. n. 388 del 08/01/2016 acquisita prot. regionale n. 5492 del 11/01/2016
- Soprintendenza Archeologica del Veneto pec prot. n. 0000130 del 08/01/2016 acquisita prot. regionale n. 5458 del 11/01/2016
- Veritas s.p.a. pec prot. n. 2621 del 12/01/2016 acquisita prot. regionale n. 12090 del 14/01/2016,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.162/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la presente istanza è relativa alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano Urbanistico Attuativo "Darsena Canale Gorzone D1. 4/9", in Comune di Chioggia.

Preliminarmente alle considerazioni sui contenuti della verifica di assoggettabilità a VAS del PUA in oggetto, si evidenzia come, dall'analisi della documentazione agli atti, e a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla U.O. Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv) con nota prot. reg. n. 493577 del 02/12/2015 contenente, al punto 2., la richiesta di, "2. Una copia del Rapporto Ambientale Preliminare, firmata dal valutatore e dal proprietario", il Comune di Chioggia, con nota pec acquisita al prot. reg. n. 21894 del 20.01.2016, faceva invece pervenire un "nuovo Rapporto Ambientale Preliminare", integrato e quindi parzialmente dissimile rispetto a quanto già trasmesso dalla Scrivente ai soggetti competenti in materia ambientale con prot. reg. 493586 del 02/12/2015. Nella succitata nota di trasmissione, avente ad oggetto "Verifica assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo Darsena Gorzone D1.4/9 Località Cà Pasqua Comune di Chioggia (VE) Ditta Tifra s.r.l. Risposta a Vs. Richiesta integrazioni prot. n. 493577 del 02/12/2015", acquisita al prot. reg. n. 21894 in data 20.01.2016 l'autorità precedente, il Comune di Chioggia, dichiarava comunque, al punto 3., la trasmissione di, "3. Rapporto ambientale preliminare firmata dal valutatore e dal proprietario", nonostante il contenuto non fosse quanto indicato. Il Rapporto Ambientale Preliminare risulta inoltre datato in copertina "dicembre 2015", mentre quello agli atti e inviato dalla U.O. Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv) ai soggetti competenti in materia ambientale, prot. reg. n. 493586 del 02.12.2015, risulta invece datato "luglio 2015."

L'area oggetto di PUA è sita in località Cà Pasqua, ha una superficie di circa 111.195 m², localizzata in sinistra idrografica del Canale Gorzone, in prossimità della confluenza con il fiume Brenta e a circa 3 Km dalla foce nel mare Adriatico e con il presente PUA si propone l'insediamento di una struttura sportiva e ricreativa, darsena, costituita da approdi fluviali e connesse strutture ricettive e di servizio, inserite in un contesto organizzato per la sosta.



La previsione della darsena turistica prevede, sommariamente, oltre alle opere riferibili allo specchio acqueo, la realizzazione di una serie di opere a terra quali un centro servizi (l'edificio a due piani si affaccia sulla darsena e raccoglie le funzioni legate alle attività direzionali e ricreative, esercizi commerciali, ristorante, bar, club house, palestra e piscina), una dotazione di spazi a terra permeabili per il rimessaggio delle imbarcazioni e la posa di alberature a medio e alto fusto di specie autoctone con funzione di ombreggiatura degli spazi a verde e a parcheggio e di perimetrazione dell'area di intervento in corrispondenza dei percorsi ciclopedonali, un'ulteriore dotazione di parcheggi è collocata nelle fasce tutt'attorno alla banchina che si affaccia sulla darsena. Con riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, acquisito al prot. reg. al n. 357318 in data 07.09.2015, si osserva, preliminarmente, un completo disallineamento, relativamente ai numeri di pagina, tra indice e contenuti del documento.

Nel RAP esaminato il Valutatore dichiara inoltre che, "(...) secondo quanto richiesto dal Comune di Chioggia con lettera n. 027008.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0016054, in data 15 aprile 2015, con il quale l'Ente comunica che "Vista l'istanza presentata in data 07/05/2010 con prot. n. 23077 e successive integrazioni dalla ditta TIFRA s.r.l., in qualità di proprietaria delle aree comprese nella proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "Gorzone" - aree D1.4/9, si comunica che al fine dell'approvazione del Piano ai sensi dell'art. 40, comma 1 bis, lett. b) della Legge Regionale 06 aprile 2012 n. 13, è necessario che il PUA venga sottoposto a VAS con le modalità stabilite dalle Delibere di Giunta Regionale". Secondo quanto indicato sembrerebbe quindi che il Comune di Chioggia, con la succitata lettera n. 027008.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0016054 del 15 aprile 2015, richiedesse l'assoggettamento del PUA in oggetto a VAS e non a "Verifica di Assoggettabilità a VAS", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Stante tale assunto, se confermato, la procedura da attivare presso la scrivente Autorità competente è quella prevista ai sensi degli artt. da 13 a 18 del TUA e non ai sensi dell'art. 12 come invece avvenuto.

Dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare si rileva come non sia stato definito in maniera sufficiente lo "stato dell'ambiente", anche in considerazione di dati di input delle matrici ambientali e antropiche, temporalmente ormai superati e quindi non più rispondenti e utili al fine di una corretta definizione del reale stato dell'ambiente e della sua evoluzione in assenza dell'attuazione di quanto previsto dal PUA. Inoltre, molte delle matrici considerate mancano di un'effettiva e puntuale descrizione e definizione dell'ambito oggetto di PUA, fornendo in molti casi altresì esclusivamente considerazioni a scala territoriale comunale, non dando atto di situazioni di criticità, talvolta anche evidenti, insistenti sull'area di PUA, come nel caso delle reti acquedottistiche, fognarie e viabilistiche e in genere di diverse matrici antropiche e infrastrutturali richiamate nel RAP esaminato.

Dovrà essere rielaborato e aggiornato l'intero "quadro programmatico", compiendo una dettagliata verifica di coerenza con la strumentazione di pianificazione e di settore vigente, con particolare rilievo e attenzione alle criticità e pericolosità ambientali insistenti sull'area oggetto di PUA, quali l'aggiornamento al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta - Bacchiglione" a seguito del Decreto Segretariale 53/2014. Inoltre, dovrà essere adeguatamente approfondito l'aspetto relativo alla coerenza della trasformazione prevista con le finalità della LR 11/2004 e ss.mm.ii. e nello specifico che è possibile l'"utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente". Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione alle penalità di natura idrogeologica insistenti sull'area e rappresentate da una "pericolosità media - P2" dell'intero ambito oggetto di PUA, anche in considerazione del fatto che l'adozione del Piano Urbanistico Attuativo "Canale Gorzone" - Area di intervento D1.4/9, è avvenuta con DGC N. 15 del 9/2/2015. Inoltre, secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP con riferimento alla coerenza con la strumentazione pianificatoria del Comune di Chioggia, PRG, si evidenzia che, "Le "sottozone D1.4" riguardano darsene esistenti, (...)" ma, secondo quanto dichiarato successivamente dal medesimo Valutatore, "L'area di progetto, allo stato di fatto, si presenta come area agricola priva di urbanizzazioni (...)"



si chiede quindi di meglio dettagliare e definire la coerenza del PUA con la vigente classificazione dell'ambito in "D1.4", classificazione relativa quest'ultima a "darsene esistenti".

Il RAP dovrà inoltre essere implementato con l'assunzione delle conclusioni di studi specialistici previsionali quali quello acustico, del traffico indotto (sia veicolare che acqueo) e delle emissioni in atmosfera oltre che, ovviamente, compatibilità idraulica e geologica, elementi necessari in considerazione della tipologia delle trasformazioni previste e della delicatezza ambientale e paesaggistica dei luoghi considerati, al fine di una corretta determinazione degli effetti sulle matrici ambientali considerate.

Complessivamente e in considerazione di quanto rilevato, si evidenzia che nel RAP esaminato sono state svolte considerazioni e valutazioni degli effetti sulle matrici considerate particolarmente "sintetiche" e sostanzialmente, per molte matrici, non completamente condivisibili anche in considerazione dell'estrema esiguità delle informazioni fornite, quasi non considerando gli ingenti volumi di materiale da movimentare e la notevole superficie complessiva considerata dal PUA, oltre 11 ha. Appare inoltre necessario che nel RAP vengano svolti adeguati approfondimenti valutativi relativamente alle esigenze infrastrutturali e dei servizi, soprattutto in considerazione del fatto che l'area oggetto di PUA non sembra servita da una viabilità adeguata, né dalla rete acquedottistica e fognaria, nel rispetto di quanto previsto dal PTA. Inoltre, sempre a livello valutativo, appare necessario un adeguato approfondimento relativamente alle trasformazioni che riguarderanno le strutture arginali e le interferenze derivanti dagli ingenti scavi, sbancamenti e movimentazione terre che potrebbero generare effetti sulle acque superficiali e quindi sul complesso ecosistema fluviale, oltre che su suolo e sottosuolo, acque sotterranee e soprattutto paesaggio.

Complessivamente, le conclusioni tracciate dal Valutatore nel RAP non appaiono sostanzialmente condivisibili sia per la metodologia estremamente sintetica utilizzata, sia per l'incertezza nella determinazione dello stato dell'ambiente e quindi le valutazioni non risultano sufficientemente argomentate e motivate per poter escludere con ragionevole certezza scientifica la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici considerate; si rileva inoltre la pressoché totale assenza di considerazione e valutazione su eventuali effetti sinergici e/o cumulativi.

Infine si rileva come nel RAP il Valutatore nella "Seconda matrice cromatica e descrittiva" con riferimento allo "Scenario mitigato (post valutazione)", evidenzia la presenza di molteplici "Impatti positivi modesti" e "Impatti positivi significativi".

Si ricorda che, ai sensi del comma 1, art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e quindi, ai sensi della normativa vigente, Piani e Programmi che possono produrre impatti significativi sull'ambiente sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica. Stanti le evidenze di cui sopra, con riferimento alle dichiarate variazioni dello stato delle matrici ambientali e antropiche rilevate nella "Seconda matrice cromatica e descrittiva" e della possibilità, seppur non adeguatamente considerata né valutata dal Valutatore nel RAP, del verificarsi di effetti significativi sulle matrici "suolo e sottosuolo", "acque superficiali e sotterranee", "viabilità" e "paesaggio", in considerazione della tipologia delle trasformazioni previste e dell'estensione dell'area oggetto di trasformazione, non è possibile con ragionevole certezza scientifica escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali - culturali e paesaggistiche considerate.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 luglio 2019, dalla quale emerge che fino ad una completa rielaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare nei termini precedentemente evidenziati, non sia possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale in considerazione delle lacune e criticità rilevate in fase istruttoria.



Nella rielaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare dovrà essere preliminarmente chiarita quale procedura di cui alla "Parte II - Titolo 2" del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si intende attivare e dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica della coerenza della previsione di PUA con la strumentazione di pianificazione e di settore vigenti nell'area.

Relativamente alla fase valutativa, il quadro ambientale di riferimento dovrà essere rivisto, aggiornandolo nei dati di *input* delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate, contestualizzando le considerazioni sull'ambito oggetto di trasformazione e le valutazioni ambientali dovranno essere implementate con le risultanze di studi previsionali specialistici come precedentemente evidenziato, in considerazione della delicatezza degli ambiti seminaturali considerati e delle superfici potenzialmente oggetto di trasformazione.

Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 1, art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Piani e Programmi che possono produrre impatti significativi sull'ambiente sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS RITIENE CHE

in considerazione delle lacune e criticità rilevate in fase istruttoria, per il Piano Urbanistico Attuativo Darsena Gorzone in Località Cà Pasqua nel Comune di Chioggia, non sia possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale fino ad una completa rielaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare, nei termini precedentemente evidenziati. Pertanto:

- deve essere preliminarmente chiarita, nella rielaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare, quale procedura, di cui alla "Parte II - Titolo 2" del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si intende attivare;
- deve essere posta particolare attenzione alla verifica della coerenza della previsione di PUA con la strumentazione di pianificazione e di settore vigenti nell'area;
- deve essere completamente rivisto, il quadro ambientale di riferimento, aggiornandolo nei dati di *input* delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate, contestualizzando le considerazioni sull'ambito oggetto di trasformazione;
- devono essere implementate con le risultanze di studi previsionali specialistici, come sopra evidenziato, le valutazioni ambientali, in considerazione della delicatezza degli ambiti seminaturali considerati e delle superfici potenzialmente oggetto di trasformazione.

Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 1, art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Piani e Programmi che possono produrre impatti significativi sull'ambiente sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine